



Associazione pro loco "Salviama La Rocca aps"

## **STATUTO**

### **ART. 1**

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'associazione di promozione sociale pro loco avente la seguente denominazione: "Salviama La Rocca aps", d'ora in avanti indicata come "associazione pro loco" o "associazione", con sede legale nel Comune di San Giuliano Terme (PI) e con durata illimitata.

### **ART. 2**

Scopo, finalità e attività

L'associazione pro loco non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico:

1. l'associazione promuoverà e favorirà la messa in sicurezza, il recupero, il restauro e il riuso della Rocca di San Paolino in Ripafratta e dei beni storici, archeologici, architettonici, ambientali e culturali del territorio di Ripafratta e del sistema fortificato di confine pisano-lucchese, nel più ampio contesto del Monte Pisano.
2. l'associazione si configura come pro loco del borgo di Ripafratta e del territorio legato alla Rocca di San Paolino; concorrerà pertanto all'organizzazione e promozione del territorio stesso in termini di turismo sostenibile e consapevole, organizzando visite guidate ed escursioni, attività di divulgazione, iniziative e manifestazioni e tutte quelle iniziative atte a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale, storico, paesaggistico, ambientale; potrà curare in maniera stabile l'accoglienza e l'informazione turistica e gestire beni e servizi culturali. L'associazione

promuoverà inoltre iniziative, luoghi, esperienze ricreative, di incontro e socializzazione nel territorio di riferimento, con il fine di valorizzare i rapporti umani e sociali, combattere l'emarginazione e favorire la dimensione comunitaria. Per fare ciò, l'associazione potrà aprire nella propria sede un circolo riservato ai Soci, anche con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande in modo continuativo, secondo le vigenti normative in merito;

3. l'associazione promuoverà e faciliterà il dibattito pubblico e comunitario sui temi culturali, di identità locale, di sviluppo economico e turistico del territorio di cui al punto 1 tramite dibattiti, pubblicazioni, incontri, convegni; concorrerà, laddove possibile e nel rispetto delle vigenti normative, alla coprogettazione dello sviluppo culturale e turistico del territorio operato dalle istituzioni competenti.
4. l'associazione potrà operare per promuovere, riqualificare, gestire e valorizzare i beni comuni del territorio di riferimento, nell'ottica del principio di sussidiarietà quale riconosciuto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana, favorendo in ciò il coinvolgimento della comunità locale e della cittadinanza attiva;

Per perseguire le finalità statutarie, l'associazione opera per proprio conto o in collaborazione con altri Enti del Terzo settore, Enti pubblici o privati, locali, nazionali e internazionali, o entrando a far parte di organismi terzi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3**

#### Ammissione e numero dei soci

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti per le comunicazioni ufficiali; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente al Consiglio direttivo l'eventuale variazione di una o più di tali informazioni;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro dei Soci.

Il Consiglio direttivo deve altrimenti, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Il proponente può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4**

##### Diritti e obblighi degli associati

I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota sociale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo;

#### **ART. 5**

##### Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso volontario, esclusione o decesso.

Il socio può sempre recedere dall'associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al Socio.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, anche su proposta del Consiglio direttivo, con voto segreto e dopo aver dato facoltà all'interessato di esporre le proprie giustificazioni. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio.

Il mancato versamento della quota sociale annuale comporta la sospensione dei diritti di cui all'art. 4 del presente statuto, ma non la perdita della qualifica di Socio; il Socio moroso che versi la quota torna



in possesso dei pieni diritti, senza nulla poter reclamare circa il periodo di morosità.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota sociale non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6**

##### Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

#### **ART. 7**

##### Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci.

Nell'Assemblea hanno diritto di partecipazione tutti i soci che sono iscritti nel libro soci, e diritto di voto soltanto i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun avente diritto esprime un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, portata a conoscenza dei soci almeno due settimane prima della data fissata per l'Assemblea, tramite invio postale o di posta elettronica, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, oppure affissa presso la sede sociale o comunque con modalità idonee ad essere portata a conoscenza degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di aprile.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, laddove per "votanti" si intendono tutti i partecipanti aventi diritto al voto e che esprimano un voto, esclusi quindi gli astenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo o lo Statuto, occorre il voto favorevole dei 4/5 dei votanti. Per deliberare la fusione, la scissione, la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza in Assemblea, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 4/5 dei votanti.

### **ART. 8**

#### Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 5 unità e non superiore a 15; il numero effettivo è stabilito dall'Assemblea prima dell'apertura delle candidature, tenendo conto delle necessità dell'associazione per il triennio successivo.

I componenti il Consiglio sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate per la durata di 3 anni, e sono rieleggibili: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario. Ulteriori incarichi e deleghe possono essere assegnati a discrezione del Consiglio. Su specifiche materie, il Consiglio può avvalersi della consulenza di Gruppi di lavoro appositamente costituiti, formati da soci e/o terzi.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti. Non è ammessa



la delega.

Il Consigliere che risulti assente non giustificato per più di tre sedute consecutive è dichiarato decaduto.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo di un Consigliere si procederà alla surroga con il primo dei non eletti, o - se non presente - alla convocazione dell'Assemblea per un'elezione suppletiva.

Solamente nel caso in cui la vacanza dei consiglieri sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei componenti il Consiglio, l'intero Consiglio sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9**

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza assoluta.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio direttivo stesso.

Prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10**

Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per volontà dell'associazione.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, sono stabiliti nel numero di 3 e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie



sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11**

Revisione legale dei conti

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina è effettuata dall'Assemblea.

#### **ART. 12**

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 13**

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 14**

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 15**

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 16**

Informativa sociale

Al ricorrere dei requisiti individuati dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

## **ART. 17**

### Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri effettuando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

## **ART. 18**

### Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

## **ART. 19**

### Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

## **ART. 20**

### Comitati e onorificenze

Il Consiglio direttivo può decidere l'istituzione di appositi comitati scientifici o simili organismi per valorizzare il contributo di soci o terzi in ambito scientifico, culturale, tecnico. Tali organismi hanno valore puramente consultivo.

L'Assemblea può decidere di nominare Presidente Onorario dell'associazione una persona che abbia acquisito eccezionali meriti a favore dell'associazione o dei suoi fini istituzionali. Al Presidente Onorario



possono essere affidati incarichi di rappresentanza o cerimoniali.

Il Consiglio direttivo può decidere di istituire e conferire onorificenze e attestati di benemerenzza a persone o enti per particolari meriti acquisiti a favore dell'associazione o dei suoi fini istituzionali.

Il Regolamento disciplina le tipologie di onorificenze e la loro concessione.

#### **ART. 21**

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 22**

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.